

Dicastero Amministrazione

MESSAGGIO MUNICIPALE

No. 1810/2014 concernente la richiesta di autorizzazione a stare in lite e transigere nella procedura giudiziaria per risarcimento promossa dal signor X, Lugano, rappresentato dall'avv. Gabriele Banfi, Lugano

All'Onorando Consiglio Comunale,

On. Signor Presidente,
On. Signore e Signori Consiglieri Comunali,

con il presente messaggio municipale vi sottoponiamo la richiesta di autorizzazione a stare in lite e transigere nella causa fondata sulla Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici avviata da X, Lugano, rappresentato dall'avv. Gabriele Banfi, Lugano che chiede la condanna in solido del Comune di Paradiso, della Città di Lugano e dello Stato del Cantone Ticino al pagamento di un importo di fr. 100'000.-- quale pretesa di risarcimento danni parziale.

Premessa

Il presente messaggio segue la procedura prevista dall'art. 13 cpv. 1 lett. I) LOC, rispettivamente dall'art. 10 lett. I) del Regolamento comunale nell'ambito dell'autorizzazione che il Consiglio comunale deve rilasciare al Municipio per stare in lite e transigere.

Le spese generate dalla procedura e conseguenti al mandato attribuito al nostro patrocinatore, avv. Pietro Crespi, Bellinzona, sono interamente coperte dalla polizza assicurativa responsabilità civile stipulata con Allianz Suisse, Società di Assicurazioni SA, Lugano.

Alla commissione della gestione, preposta all'esame e preavviso, sarà garantito l'accesso all'intero incarto qualora fosse necessario per l'esame della presente proposta municipale.

Vista la natura della vertenza, che pure ha avuto risvolti penali, si ricorda il vincolo sancito dall'art. 104 LOC, in materia di discrezione e riserbo, e meglio:

"I membri del Municipio, delle sue commissioni e delegazioni devono osservare la necessaria discrezione su deliberazioni, documenti e informazioni di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della carica, nonché l'assoluto riserbo sulle discussioni e sugli apprezzamenti di carattere personale espressi durante la seduta del Municipio e delle sue commissioni e delegazioni".

Cronistoria dell'accaduto oggetto di pretese

I fatti a seguito dei quali X chiede risarcimento sono accaduti in data 8 marzo 2012, sul territorio di Lugano, a seguito di un intervento di polizia effettuato congiuntamente da due agenti della Polizia comunale della Città di Lugano e da un nostro agente che si è reso necessario a seguito di un'accesa lite avvenuta tra l'attore e la sua compagna: lite e successivi comportamenti dell'attore tali da obbligare gli agenti ad intervenire nei suoi confronti.

A seguito di tale intervento, X, in allora rappresentato dall'avv. Gianmaria Bianchetti, Lugano, ha sporto denuncia penale nei confronti dei tre agenti che hanno effettuato l'operazione di polizia.

Con decisione 10 settembre 2012, il Procuratore Generale, John Nosedà ha emesso un decreto di abbandono nei confronti dei tre agenti. I successivi ricorsi interposti dall'attore davanti alla Corte dei reclami penali e al Tribunale federale sono stati dichiarati irricevibili, rispettivamente respinti.

A seguito di tale intervento l'attore asserisce avrebbe subito danni tali da provocare invalidità completa.

Cronistoria degli eventi giudiziari

In data 5 agosto 2013, il signor X attraverso il proprio legale, ha inoltrato al Municipio una notifica secondo quanto previsto dall'art. 19 della Legge sulla responsabilità degli enti pubblici (Lresp) chiedente a titolo di risarcimento danni, per presunta completa incapacità lavorativa, una somma di fr. 3'172'800.— e ciò a seguito dell'intervento di polizia avvenuto in data 8 marzo 2012, di cui a descrizione che precede.

Il caso è stato tempestivamente notificato all'assicurazione Allianz Suisse, società di assicurazioni SA, presso la quale il Comune ha stipulato una polizza per responsabilità civile. Le pretese avanzate dall'attore sono state respinte in quanto infondate. Le ragioni dell'infondatezza delle pretese di risarcimento sono molteplici. Al riguardo basta rilevare, fra altro, che gli accertamenti eseguiti in ambito penale hanno appurato che nulla vi è da rimproverare nell'agire dell'agente della nostra polizia comunale e dei suoi colleghi, allorquando furono chiamati ad intervenire – su suolo pubblico – per sedare una situazione molto disturbante provocata dal X che era in uno stato alterato. Analogamente hanno agito anche il Comune di Lugano e il Cantone.

Non soddisfatto, in data 18 aprile 2014 l'attore ha presentato davanti alla Pretura di Lugano, istanza di conciliazione secondo quanto previsto dall'art. 197 e segg. del Codice di procedura civile (CPC) chiedendo la condanna delle parti convenute (Comune di Paradiso, Comune di Lugano e Cantone Ticino) al pagamento in solido di fr. 1'550'800.— oltre agli interessi al 5% dal 5 agosto 2013, a titolo di risarcimento danni.

In data 10 giugno 2014 si è tenuta l'udienza di conciliazione avanti al Segretario assessore, in cui non si è giunti ad un accordo tra le parti. A seguito di tale procedura, l'istante ha così ottenuto, come previsto dalla legge, l'autorizzazione ad agire ai sensi dell'art. 209 CPC nel termine (non prorogabile) di tre mesi dalla notificazione dell'esito della conciliazione.

Con petizione 10 settembre 2014, presentata alla Pretura di Lugano, l'attore ha chiesto, quale azione parziale di risarcimento (ossia con riserva di avanzare poi ulteriori pretese), la condanna, in solido del Comune di Paradiso, della Città di Lugano e dello Stato del Cantone Ticino, al pagamento della somma di fr. 100'000.--, oltre agli interessi al 5% dal 5 agosto 2013.

Su indicazione della nostra assicurazione RC, l'avv. Pietro Crespi, è stato designato patrocinatore del Comune con l'incarico di chiedere la reiezione della petizione.

p.q.m, si chiede a voler

risolvere

1. *Il Municipio è autorizzato a stare in lite e transigere, nella causa fondata sulla Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici avviata con petizione 10 settembre 2014 da X, Lugano, rappresentato dall'avv. Gabriele Banfi, Lugano che chiede la condanna in solido del Comune di Paradiso, della Città di Lugano e dello Stato del Cantone Ticino al pagamento di un importo di fr. 100'000.-- oltre interessi del 5 % a decorrere dal 5 agosto 2013 quale pretesa di risarcimento danni parziale per i fatti dell'8 marzo 2012;*
2. *Il Municipio è ovviamente pure autorizzato a compiere qualsivoglia eventuale ulteriore atto che si dovesse rendere necessario presso le competenti autorità, come ad esempio procedure di reclamo, di appello, di ricorso o di altro tipo.*

Con la massima stima.

Per il Municipio

Il Sindaco

Il Segretario

Avv. Ettore Vismara

Waldo Pfund

Per esame e rapporto:

Gestione	Opere Pubbliche	Petizioni
•		